



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Garante d'Ateneo

Relazione sull'attività svolta nell'anno accademico 2006
(Art. 5 del Regolamento approvato con D.R. 7 dicembre 1994, n. 539/202)

Maggio 2007

Relazione
sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante d'Ateneo
nel periodo gennaio – dicembre 2006

La presente relazione, resa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto rettorale 7 dicembre 1994, n. 539/202, e successive modificazioni, istitutivo della figura del Garante d'Ateneo, si riferisce al periodo di attività dell'anno 2006.

PREMESSA

La figura giuridica del Garante dell'Ateneo, da ritenere rientrante nell'ampio concetto delle autorità indipendenti, è definita in dottrina come Organo avente il compito di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Gli aspetti da passare in rassegna ricalcano in massima parte le questioni già illustrate nelle precedenti relazioni.

Come per gli anni trascorsi, le situazioni segnalate, meritevoli di tutela, non sono approdate sempre ad una soluzione documentale: in numerosi casi interventi verbali diretti a rimuovere ostacoli od incomprensioni hanno trovato la piena collaborazione di Docenti e Responsabili amministrativi.

Nel corso dell'anno in disamina sono stati aperti n. 125 nuovi fascicoli, alcuni collettivi. Di questi n. 113 sono relativi a studenti, n. 5 ad impiegati e n. 7 a Docenti, come meglio specificato nelle unite tabelle.

Inoltre, si è avuto un costante aumento dei soggetti che si sono rivolti al Garante, indirizzando quesiti e proteste alla casella di posta elettronica del medesimo, instaurando un rapporto immediato che ha consentito a volte di formare sollecite risposte o di trovare, in collaborazione con i Docenti interessati o i Responsabili degli uffici e delle segreterie, rimedi e soluzioni dirette a risolvere in buona parte le questioni rappresentate.

I maggiori momenti di sofferenza vanno riscontrati nel non facile rapporto tra gli studenti e l'attività didattica o di ricevimento, che ha determinato proteste e lamentele, sulle quali occorrerà fare le opportune valutazioni al fine di migliorare il clima tra le parti interessate.

L'Ufficio del Garante, oltre ai compiti istituzionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento d'istituzione, ha svolto anche un'alquanto frequente attività consultiva su questioni prospettate da uffici amministrativi o da Docenti dell'Ateneo.

Tale attività, non prevista dalla norma sulla competenza statutaria del Garante, non può assumere carattere vincolante per

l'Amministrazione, la quale conserva, in ogni caso, la pienezza della sua autonomia decisoria.



1. Rapporti con l'Arstud	- pag. 4
2. Rapporti con le strutture amministrative e didattiche	- pag. 5
3. Rapporti Studenti/Docenti	- pag. 8
4. Problematiche sollevate dal Personale Tecnico	
Amministrativo	- pag. 11
5. Rapporti con i Docenti	- pag. 16

* * * * *

1. Rapporti con l'ARSTUD

Sulla base delle situazioni portate all'attenzione dell'Ufficio nel periodo in disamina, si osserva che il contenzioso Studenti - l'Arstud è sempre più contenuto rispetto agli anni precedenti.

Ciò premia lo sforzo di chiarezza espositiva delle norme riportate nei relativi bandi, dalla possibilità di presentare on line le varie domande e di avvalersi dei CAF per la compilazione dei moduli, con conseguenti riduzioni di errori da parte degli studenti.

Si è rilevata, inoltre, una maggiore disponibilità da parte dell'Azienda a venire incontro alle varie esigenze degli studenti, anche per quanto riguarda le residenze universitarie, assecondando le richieste avanzate da qualche studente dirette ad ottenere una sede diversa da quella assegnata.

Rimane, invece, di attualità la questione circa l'entità delle sanzioni, applicate nei casi in cui gli studenti incorrono in una tardiva comunicazione di notizie necessarie ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, penalità che, a volte, risultano alte in relazione all'entità del beneficio ottenuto.

Si auspica una minore fiscalità sia nell'applicazione che nella quantificazione delle stesse sanzioni.

2. Rapporti con le strutture amministrative e didattiche

Come già fatto presente nelle precedenti relazioni, rimangono frequenti le lamentele nei confronti delle Segreterie Studenti e Didattiche riguardanti risposte imprecise o incomplete, o per pretesi sgarbi ricevuti dal personale addetto.

Tali proteste, pur suscettibili di scrematura e imputabili, a volte, proprio agli stessi studenti per il tono con cui pongono i loro quesiti, meritano la massima attenzione per ovviare agli inconvenienti segnalati al fine anche di migliorare l'efficienza dei servizi.

Si è rilevato, alcune volte, un incomprensibile ritardo nel perfezionamento di procedure amministrative di trasferimento da altro Ateneo, nonostante la presentazione tempestiva della prescritta documentazione, nonchè il notevole (diversi mesi) ritardo con cui le Commissioni di Facoltà a ciò deputate ufficializzano il riconoscimento di eventuali crediti maturati, con conseguente disagio economico e psicologico per gli studenti che non sono messi in condizione di proseguire nel percorso di studi in mancanza di elementi certi su cui basare un corretto piano di studi.

Questo Ufficio è intervenuto più volte presso le Facoltà interessate cercando di risolvere nel migliore dei modi i casi rappresentati.

Gli studenti iscritti ai corsi indetti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ex D.M. n. 81/2005, con esposto del 2.11.06, hanno rappresentato una serie di circostanze per le quali non veniva dato regolare e ordinato svolgimento delle attività didattiche.

Questo Ufficio ha interessato al riguardo il Direttore della SSIS – Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, riscontrando, solo da notizie ricevute dagli studenti, la regolare ripresa delle lezioni disciplinari d'indirizzo e rilevando la mancata risposta da parte del competente Organo accademico.

La sospensione delle lezioni era da attribuirsi alle perplessità dei Docenti incaricati dell'insegnamento sulla natura giuridica del loro rapporto con la predetta Scuola, su cui questo Ufficio si è successivamente espresso a seguito di quesito posto dai diretti interessati, come viene più avanti precisato nel paragrafo "Rapporti con i Docenti".

Alcuni studenti hanno rappresentato che i requisiti per l'accesso ad un corso di laurea specialistico sono stati variati nel corso dell'anno solare, per cui, non potendo più modificare i piani di studio tempestivamente presentati, sono stati costretti a ritardare i propri percorsi, con la perdita di un anno accademico.

E' opportuno trovare un'equa soluzione ai casi di specie, dando la possibilità agli studenti di adeguare i piani di studio nei casi in cui vengano modificati, in corso l'opera, i requisiti richiesti per l'accesso a corsi specialistici, risultando intollerabile l'aggravio in termini economici e temporali, nonché l'incertezza che ciò si possa ripetere.

Il Garante ha rilevato, altresì, che non sempre vengono tempestivamente segnalati nel sito informativo attivazioni/soppressioni di corsi di laurea, con conseguenti disagi per gli studenti interessati, (caso della laurea specialistica in Teoria e Tecnica della Normazione e-

Governance, ecc.). Si raccomanda una maggiore attenzione nell'aggiornamento di siti informatici in genere, in quanto i disagi lamentati non giovano al buon nome dell'Ateneo.

L'Ufficio del Garante è intervenuto in merito alla richiesta di una studentessa, volta ad ottenere la restituzione della quota versata per l'iscrizione ad un Master, non frequentato dall'interessata per sopravvenuti documentati motivi di salute.

La richiesta di rimborso è stata respinta dall'Ateneo, pur avendo il Garante ritenuto accoglibile l'istanza, nella considerazione che il regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Master non escludeva la possibilità del rimborso della somma versata per la frequenza. Si ravvisa, pertanto, l'opportunità che nei bandi dei Master vengano previsti esplicitamente i casi di eventuale rimborso di somme versate che, trattandosi di importi di non poca entità, incidono considerevolmente sull'economia degli studenti e dei loro familiari.

3. Rapporti Studenti/Docenti

Anche nel periodo in esame, sono pervenute lagnanze e proteste da parte degli studenti in relazione a comportamenti tenuti da

Docenti, non del tutto improntati al senso dell'equità e della correttezza nei rapporti interpersonali.

Non sono mancate segnalazioni in merito a Commissioni d'esame costituite da un solo Docente: si ravvisa, pertanto, l'opportunità che gli Organi accademici esprimano forte invito all'osservanza del Regolamento Didattico d'Ateneo, al fine di evitare spiacevoli situazioni o eventuali contenziosi, che comporterebbero riflessi negativi anche per gli stessi Docenti dell'Università.

Altra problematica ricorrente investe l'aspetto della trasparenza nella formazione delle graduatorie di concorso.

Sono pervenuti esposti da parte di studenti i quali hanno manifestato riserve in merito alla graduatoria redatta da una Commissione giudicatrice per l'assegnazione di borse di studio post dottorato, nonché in ordine alla valutazione dei titoli ed alla procedura adottata al concorso per l'ammissione ad una scuola di specializzazione.

Questo Ufficio, pur nella considerazione dell'insindacabilità dei giudizi e, come ha avuto modo di verificare successivamente dall'esame degli atti, in collaborazione con membri delle Commissioni esaminatrici, della perfetta aderenza a criteri verbalmente predefiniti, deve rilevare come nei verbali delle varie sedute non vengano, quasi mai, chiaramente esplicitate le procedure seguite e, soprattutto, i criteri stabiliti per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, spesso assai

complessi e specialistici, non immediatamente percepibili da chi non possiede tale approfondita competenza.

E' quasi scontato che candidati qualificati, in possesso di titoli apparentemente analoghi che vedono, tuttavia, diversamente valutati, in assenza di qualsivoglia motivazione, adombrino, poi, dubbi o perplessità sull'operato della Commissione.

Si ravvisa, pertanto, la necessità imprescindibile che dette Commissioni esaminatrici verbalizzino puntualmente ed adeguatamente tutte le fasi della procedura, seguendo scrupolosamente anche le istruzioni fornite a supporto dalle competenti Aree Amministrative dell'Ateneo, motivando con chiarezza decisioni che possano dare adito, a posteriori, a sospetti di qualsiasi natura, in modo da rendere nel modo più trasparente possibile l'intera attività di valutazione, al fine di evitare ricorsi da parte di candidati che si ritengono ingiustamente penalizzati.

Mi rendo conto che ciò comporta un appesantimento della parte "burocratica" del lavoro istruttorio, ma credo anche che, mai come ora, si debba dare atto che le Commissioni di concorso operano normalmente con assoluta correttezza ed equità, potendo dar conto, in ogni momento, della ponderatezza delle loro scelte.

Si è intervenuti anche in relazione alla segnalazione di una studentessa con la quale veniva fatto presente che il Regolamento di Biblioteca di un Dipartimento umanistico, per espressa decisione del

Direttore, non consentiva agli Studenti la possibilità di ottenere il prestito esterno dei libri.

La nuova Direttrice del Dipartimento, interessata al riguardo, si è formalmente impegnata a dare corso ad un provvedimento diretto a consentire il prestito dei volumi, con esclusione dei libri di pregio, sospendendo l'uso della malleveria in atto presso tale Dipartimento.

4. Problematiche sollevate dal Personale tecnico amministrativo e Docente

Nel corso dell'anno in esame, alcuni dipendenti di una struttura decentrata (Complesso di S. Giovanni in Monte) rappresentavano più volte nelle vie brevi che, in occasione di periodi feriali o di scioperi, non venivano garantite l'apertura e la chiusura degli uffici siti nella struttura, in mancanza di addetti a tale compito.

Il Garante ha segnalato la situazione ai competenti Organi Accademici, al fine di consentire al personale in servizio di accedere alla struttura, evitando agli interessati di essere costretti ad un forzato congedo ordinario.

E' auspicabile, pertanto, che l'Amministrazione adotti tutti gli opportuni provvedimenti diretti ad una idonea e stabile organizzazione logistica della struttura, in modo da evitare il rinnovarsi del disservizio segnalato.

L'ufficio è stato interessato da un'organizzazione sindacale dell'Ateneo che contestava l'installazione di telecamere per la videosorveglianza di alcuni locali siti nell'edificio di Anatomia Umana Normale di via Irnerio 48, eseguita senza l'accordo con le rappresentanze sindacali, come previsto dalla legge 300/1970.

Il Garante è intervenuto in merito alla questione sollevata, ed ha partecipato personalmente, unitamente ai Docenti di Dipartimento interessato ed ai rappresentanti del personale, ad una ricognizione dell'impianto diretta a verificare le modalità d'uso e collocazione delle apparecchiature.

Si ravvisa l'opportunità che gli Organi Centrali dell'Ateneo forniscano istruzioni a tutte le Strutture esterne sulle modalità d'installazione di tali impianti, al fine di evitare di ledere la riservatezza del personale addetto agli uffici.

Come già fatto presente nelle precedenti relazioni, sono nuovamente pervenute lamentele circa le modalità di riparto dei proventi derivanti da prestazioni per conto terzi, ex art. 66 del d.P.R. n. 382/80, riparto effettuato in contrasto con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di cui al decreto rettorale n. 378/26 del 5.11.2001, essendo stato attribuito, tale compenso, senza tenere conto dell'effettivo impegno

svolto da ciascun interessato e stravolgendo lo spirito del regolamento, volto a premiare ed incentivare il personale che opera a favore dell'Istituzione.

Pur nella consapevolezza dell'ampia autonomia concessa alle strutture periferiche, che effettuano prestazioni a pagamento per committenti esterni, e della delicatezza dell'argomento, occorre tener presente che si tratta, comunque, di notevoli, e quanto mai necessarie, quantità di denaro pubblico introitate, ogni anno.

Nell'interesse dell'Istituzione, si auspica che l'Amministrazione Centrale intensifichi l'attività di vigilanza, onde prevenire tentazioni di mobbing ed interpretazioni distorte dei criteri di ripartizione delle quote destinate ai partecipanti alla prestazione, eventualmente poste in essere da chi ritiene di essere in situazione di "privilegio".

Una Ditta esclusa dalla partecipazione ad una gara pubblica comunitaria, indetta dal Polo Scientifico Didattico di Rimini con procedura ristretta per l'affidamento "global service" del servizio di gestione e manutenzione di impiantistiche negli immobili dell'Università, con esposto in data 20.11.06, ha chiesto a questo Ufficio di adottare tutti gli atti ritenuti idonei ai fini di essere ammessa alla presentazione dell'offerta, lamentando l'illegittimità del bando sotto diversi motivi.

Questo Ufficio ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione nella considerazione che l'art. 22 del d.lgo 157/95 ammette al II° comma che “nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione può prevedere, facendone menzione nel relativo bando di gara, il numero minimo e massimo di prestatori di servizio che intende invitare.

Trattandosi di una questione di massima si ritiene opportuno riportare la risposta data alla ditta ricorrente:

““Oggetto: Gara pubblica comunitaria con procedura ristretta per l'affidamento in *global service* del servizio di gestione, conduzione e manutenzione impiantistica degli immobili dell'Università di Bologna – sede di Rimini e Ravenna

Dagli atti in possesso di questo Ufficio risulta che è stata indetta dalla Università degli Studi di Bologna – Polo Scientifico Didattico di Rimini, una gara pubblica comunitaria, con procedura ristretta per l'affidamento di servizio “global service” del servizio di gestione, conduzione e manutenzione di impiantistiche negli immobili dell'Università di Bologna, per le sedi di Rimini e Ravenna.

Codesta ditta, esclusa dalla partecipazione, con esposto in data 20.11.06, lamenta l'illegittimità della clausola punto IV.1.2), alinea 1 del bando, nella parte in cui individua in cinque il numero massimo di operatori ammessi a presentare l'offerta, ritenendo tale clausola in contrasto con i principi di concorsualità e di ampia partecipazione delle imprese.

Lamenta, inoltre, l'illegittimità del bando sotto diverso profilo e nella parte in cui all'alinea 2 dello stesso punto IV.1.2, individua quale criterio per la limitazione del numero dei partecipanti un meccanismo di selezione che tenga conto della cifra 'affari più alta globale delle imprese.

Chiede, infine, l'intervento di questo Ufficio, perché vengano adottati tutti gli atti ritenuti idonei affinché venga ammessa alla fase di presentazione dell'offerta.

Al riguardo questo ufficio osserva che l'art. 22 del dlgs. 157/95, ammette al II comma che “ *Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare*”, purchè il numero non sia inferiore a 5. Inoltre, la Direttiva comunitaria n. 18/04, al considerando n. 40 prevede espressamente la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di limitare, sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara, il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara. E' pur vero che la gara di cui trattasi non è soggetta all'applicazione del dlgs. 163 del 2006, di trasposizione di detta direttiva, tuttavia il considerando 40 può validamente essere richiamato quale parametro di riferimento per verificare al compatibilità della clausola contestata con il mercato.

Poiché lo stesso legislatore comunitario non esclude la facoltà per l'amministrazione di porre un limite al numero di candidati nelle procedure ristrette, detta clausola di bando non può dirsi in contrasto con

i principi di concorrenza. Si tratta, infatti, di disposizione diretta ad assicurare funzionalità alla amministrazione, nel rispetto della efficacia ed efficienza dell'azione, bilanciandola con gli imperativi della concorrenza.

Pertanto, questo ufficio ritiene legittimo l'operato dell'Ateneo di Bologna.””

5. Rapporti con i Docenti

Alcuni Docenti hanno proposto taluni quesiti in merito alla natura giuridica della SSIS, al suo rapporto con l'Università ed al regime giuridico dei Docenti in relazione all'attività svolta in tale Scuola.

L'Ufficio del Garante ha fornito al riguardo, agli interessati, un parere meramente interpretativo, che di seguito si trascrive.

“”In relazione ai quesiti proposti dalle SS.LL. con la nota in data 1.12.2006, fornisco un parere meramente interpretativo.

Con un primo quesito, viene richiesto se la SSIS sia da ritenere scuola regionale autonoma o Scuola di Specializzazione dell'Università di Bologna, assimilabile quindi alle altre Scuole di Specializzazione. I successivi quesiti attengono il regime giuridico e la disciplina della docenza, e sono strettamente connessi al I quesito.

La SSIS è stata istituita dall'art. 4 della l. n. 341 del 1990, che la qualifica “specifica scuola di specializzazione” a mezzo della quale “**le università**” provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie.

Ad assicurare il funzionamento e l'operatività della Scuola di Specializzazione provvedono le facoltà ed i dipartimenti interessati, in particolare la facoltà di magistero (oggi, Scienze della Formazione).

La natura giuridica della SSIS è stata poi precisata dal Regolamento di attuazione cui la stessa normativa fa riferimento.

Il DM 26 maggio 1998 conferma che le SSIS sono istituite dalle Università e che sono proprio le università, che, nei loro ordinamenti didattici, disciplinano gli ordinamenti degli studi della scuola.

La normativa prevede altresì la facoltà – per le università - di attivare “opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche” (così il DM 26.5.1998).

Detta norma ha “natura organizzatoria e consente alle università di procedere all'istituzione dei corsi in questione sulla base di accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con altre istituzioni formative e con gli enti locali, al fine del reperimento delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie, sia strutturali”: così si legge testualmente nella Relazione illustrativa allegata al citato decreto ministeriale.

Conferma e chiarifica il tenore letterale dell'art. 4 del citato DM, dove si legge “La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento”.

Nella Relazione illustrativa, si legge che quest'ultima norma “ definisce il modello organizzativo della scuola la quale a **tutti gli effetti è una struttura didattica d'ateneo, non incardinata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, in una facoltà universitaria**”.

Emerge chiaramente che le SSIS sono Scuole di specializzazione la cui istituzione è demandata alle Università. Rispetto all'Università che la istituisce, la SSIS si configura come “struttura didattica di ateneo”. Sotto il profilo organizzativo, l'università che la istituisce può concludere accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con altre istituzioni formative e con gli enti locali, al fine del reperimento delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie, sia strutturali.

Tuttavia, la conclusione di tali forme di accordo non muta la natura della Scuola di Specializzazione, che quindi rimane “struttura didattica di ateneo”, seppure non incardinata in una facoltà universitaria.

Dunque, la scuola di Specializzazione non può ritenersi “scuola regionale”.

Il regime giuridico e finanziario della Scuola e dei Docenti può essere quindi definito da ciascun ateneo, nei limiti dell'autonomia universitaria e nel rispetto della normativa vigente.

In attesa della attuazione della nuova disciplina inerente il monte ore della docenza universitaria, rimangono vigenti le delibere assunte dall'Ateneo.

In relazione agli specifici profili connessi alla natura giuridico della SSIS, al suo rapporto con l'università di Bologna ed alle conseguenze in ordine al regime giuridico ed economico dei Docenti, non appare quindi contestabile la delibera del SA del 24.10.2006.

Quanto al merito di detta delibera, non spetta a questo Ufficio sindacarlo. In ogni caso, preme rilevare che una volta istituita ed avviati i corsi, l'Ateneo è responsabile del corretto funzionamento, su cui fanno affidamento gli iscritti, titolari di situazioni giuridiche soggettive, che non possono essere lese.””

Diversi Docenti di vari Dipartimenti hanno fatto presente che le nuove modalità adottate dall'Ateneo per l'attribuzione dei finanziamenti (ex quota 60%) sono da ritenersi lesivi della libertà di ricerca in quanto, l'eliminazione delle opzioni ai comitati, sostituiti dal criterio dell'afferenza al Settore Scientifico Disciplinare, è in contrasto con le disposizioni ministeriali.

Il Garante si è espresso al riguardo e, ritenendo fondate le osservazioni dei Docenti, ha auspicato l’emanazione di un provvedimento diretto a garantire al Ricercatore di essere giudicato nell’Area scientifica che ritiene propria.

Una ricercatrice della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere si è rivolta a questo Ufficio per ottenere la tutela della propria reputazione nell’attività accademica lesa, a suo dire, da un comportamento offensivo ed ingiurioso tenuto nei suoi confronti da una Docente della stessa Facoltà.

La ricorrente faceva presente di aver ritirato dal sito Internet il testo di un proprio manuale per la sua pubblicazione, da valere come titolo per futuri concorsi ed altre esigenze accademiche e di ricerca e che, a seguito di tale ritiro, la Docente aveva inviato mediante posta elettronica una lettera ad altri Docenti universitari, indirizzandola anche alla ricercatrice stessa e ad una sua collega, contenente espressioni lesive dell’onore e del decoro dell’interessata.

In relazione a tale esposto, da un’attenta valutazione delle circostanze, questo Ufficio ha ritenuto che il risentimento manifestato dalla Docente doveva considerarsi sproporzionato in relazione ad un presunto comportamento non corretto della ricercatrice, in quanto il ritiro del testo da Internet, operato dalla ricercatrice “autonomamente” non

giustificava le espressioni adottate dalla Docente e poco consone ad un'etica professionale.

Pertanto, questo Ufficio ha interessato il Preside della Facoltà, auspicando un suo intervento diretto a salvaguardare la reputazione della Ricercatrice, ma non sembra che il contrasto sia stato risolto.

* * *

Al termine della presente relazione, con la quale sono stati esposti alcuni problemi di varia consistenza vissuti all'interno dell'Università, a contatto con gli Studenti, con il Personale Tecnico Amministrativo e con i Docenti, lo scrivente ritiene di poter concludere che, in complesso, può confermarsi il giudizio sostanzialmente positivo espresso nelle precedenti relazioni.

Mi preme, tuttavia, in questa sede, portare all'attenzione delle Autorità Accademiche e dei Dirigenti che hanno avuto la pazienza di leggermi, un ventaglio di "incidenti di percorso", che si sono presentati regolarmente nell'anno e negli anni, e sono, forse, piccole cose dal punto di vista dell'Istituzione Universitaria, ma creano estrema frustrazione e rabbia negli studenti che le subiscono e le vivono come arroganza, superficialità e disinteresse dell'Istituzione nei confronti loro e delle loro vicissitudini quotidiane.

Questi ostacoli sono sentiti, soprattutto, ma non solo, in quella frazione di popolazione studentesca costretta a conciliare l'attività di studio con le regole di un lavoro dipendente, i doveri di una famiglia, i costi di trasferimento/soggiorno dei fuori sede o degli studenti extracomunitari provenienti da Paesi disagiati, la necessità di finire in corso per non pesare su una famiglia che non può permetterselo,..... e potrei continuare ancora.

Mi riferisco a questioni meramente organizzative come:

- spostamenti di date, sedi, orari di lezione e d'esame senza preavviso alcuno o nella stessa giornata;
- sovrapposizione di date d'appello nell'ambito della stessa facoltà;
- numero di appelli per materia estremamente ridotto nell'anno e/o eccessivamente ravvicinato nella sessione;
- consegna dei libretti per esame di laurea fissata in data precedente, magari di un giorno o due, rispetto all'appello per l'ultimo esame di profitto;
- modifiche varie in corso d'opera, senza norma transitoria o deroga ad hoc; ecc.

Se ci si soffermasse un momento a valutare le conseguenze di talune decisioni, a volte adottate per facilità organizzative di strutture o singoli Docenti senza preoccuparsi di una visione d'insieme o di ricercare un possibile coordinamento, e si riportasse lo studente al centro dell'azione amministrativa, attuando una piccola riorganizzazione del lavoro "a costo zero", che richiederebbe solo un po' più di attenzione ed interesse per le giuste aspettative dell'utenza, si eliminerebbero in radice

malcontento, ansia, rabbia, tensioni e incresciosi battibecchi con il personale delle Segreterie e delle Facoltà.

Con questo auspicio Vi porgo il mio saluto, confidando in un sempre utile rapporto tra tutte le componenti universitarie, nello spirito del Codice Etico emanato dall'Ateneo nel corso dell'anno in esame.

Prima di chiudere, desidero ancora una volta ringraziare la Sig.a Gigliola Gamberini, Segretaria dell'Ufficio, che ha collaborato attivamente nell'espletamento del mio incarico.

Bologna, 30 maggio 2007

Alfonso Nicodemo

Istanze formalizzate
(1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2006)

<u>Problema</u>	<u>Istanze singole</u>	<u>Istanze di gruppo</u>
-----------------	------------------------	--------------------------

STUDENTI

- Didattica in genere	n. 30	n. 2
- Normativo	n. 15	
- Amministrativo vario	n. 25	
- Tasse: rimborsi, pagamenti	n. 15	
- Trasferimenti	n. 3	
- Diritto allo Studio/Arstud	n. 4	
- Varie	n. 19	

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

- | | |
|------------------|------|
| - Amministrativo | n. 6 |
| - Normativo | n. 1 |

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

- | | |
|------------------|------|
| - Amministrativo | n. 3 |
| - Varie | n. 2 |